

Regolamento di procedura del Consiglio di disciplina territoriale presso il

Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Genova

Art. 1 Articolazione del Consiglio di disciplina territoriale.

1. Il Consiglio di disciplina territoriale si articola in cinque collegi composti ciascuno da tre membri.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Art. 2 Collegi di disciplina.

1. Ciascun Collegio può svolgere funzioni istruttorie o funzioni giudicanti. Non può svolgere entrambe le funzioni in relazione a uno stesso procedimento disciplinare.

2. Deve essere assicurata, ove siano presenti in numero adeguato, la presenza, in ciascun Collegio, del componente avente competenza giuridica (magistrato, avvocato).

3. Il Presidente e il Segretario del Collegio sono individuati tra i membri di ciascun Collegio con il criterio di cui all'art. 8, comma 4, d. p. r. 7 agosto 2012 n. 137.

4. Si applicano ai consiglieri le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c. p. c.

5. Sulla richiesta di astensione di un componente del Collegio decide il Presidente del Consiglio di disciplina. Sulla richiesta di astensione del Presidente del Consiglio di disciplina decide il Presidente di Collegio più anziano di età.

6. Sulla ricusazione di un componente di un Collegio decide un diverso Collegio.

7. In caso di assenza o impedimento di uno dei membri dei Collegi il Presidente del Consiglio di disciplina designa, mediante criterio turnario predeterminato, un componente di altro Collegio che lo sostituisca. La sostituzione permane fino alla conclusione del procedimento per il quale è stata disposta. Gli atti compiuti dal Collegio precedentemente alla sostituzione del suo componente sono validi ed efficaci.

8. Nel caso in cui l'impedimento intervenga prima dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento la pratica è assegnata a diverso Collegio.

Art. 3 Collegio di istruzione.

1. Il Collegio di istruzione è competente per lo svolgimento degli accertamenti disciplinari preliminari.

2. I componenti del Collegio di istruzione svolgono altresì compiti di relazione e di requisitoria davanti al Collegio giudicante.

3. Il Presidente del Collegio di istruzione può svolgere personalmente tutti i compiti di accertamento, di relazione e di requisitoria stabiliti dall'art. 44 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537.

4. Il Presidente può, altresì, delegare i compiti a lui attribuiti ad uno o più membri del Collegio di istruzione.

5. Il Presidente, ovvero il componente o i componenti delegati per gli accertamenti disciplinari preliminari possono sempre consultarsi con gli altri membri del Collegio di istruzione.

Art. 4 Designazione del Collegio di istruzione.

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale quando riceve una notizia di illecito disciplinare, provvede, senza ritardo, mediante criterio turnario predeterminato, all'assegnazione dell'affare a uno dei Collegi che assume il ruolo, in relazione a quello specifico affare, di Collegio di istruzione.

Art. 5 Collegi giudicanti

1.1 Collegi giudicanti sono competenti per il giudizio disciplinare (art.44, comma 2, rd 23 ottobre 1925 n. 2537).

2.L'assegnazione degli affari ai Collegi avviene, mediante criterio turnario predeterminato, da parte del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale in relazione a ciascun affare.

Art. 6 Notizia di illecito disciplinare.

1.Il Consiglio di disciplina, prende cognizione delle notizie di illecito disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine nei modi previsti dall'art. 43 rd 23 ottobre 1925 n. 2537.

2. Qualora i componenti del Consiglio dell'Ordine i componenti del Consiglio di disciplina territoriale, i dipendenti del Consiglio dell'Ordine, abbiano notizia di illecito disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine ne danno tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

3. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale iscrive in apposito registro riservato il nome del professionista, la data di ricezione della notizia di illecito disciplinare, nonché, successivamente, l'indicazione del Collegio di istruzione e la menzione dei provvedimenti da questo assunti, l'indicazione del Collegio giudicante la menzione dei provvedimenti assunti e la data delle relative comunicazioni.

4. Il Presidente del Collegio designato provvede a dare comunicazione di avvio degli accertamenti disciplinari preliminari al professionista. Tale comunicazione avviene in maniera riservata.

6. La comunicazione contiene le indicazioni di cui all'art. 8 l. 7 agosto 1990 n. 241, nonché, ove possibile, la sommaria descrizione del fatto e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate.

Art. 7 Esposti anonimi.

1. Gli esposti anonimi non possono essere utilizzati se non per l'avvio di accertamenti disciplinari preliminari.

Art. 8 Archiviazione immediata.

1. Il Collegio designato per l'istruttoria, con deliberazione collegiale motivata, può disporre l'archiviazione immediata senza svolgere accertamenti disciplinari preliminari quando la notizia di illecito disciplinare sia manifestamente infondata ovvero non consenta in alcun modo la individuazione dell'illecito o del professionista che lo ha commesso, ovvero quando l'illecito risulti all'evidenza prescritto, ovvero, infine, in tutti i casi di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 7 agosto 1990 n. 241.

2. La deliberazione di archiviazione è comunicata al Procuratore della Repubblica.

Art. 9 Prescrizione dell'illecito disciplinare.

1. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni.

2:il termine di prescrizione decorre: a) dalla commissione del fatto; b) dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento conclusivo del procedimento penale o del processo apertosi per il fatto costitutivo dell'illecito disciplinare.

Art. 10 Rapporti con il procedimento penale.

1. Qualora per lo stesso fatto costituente illecito disciplinare sia iniziato un procedimento penale il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale o del processo con provvedimento definitivo.

2. Qualora all'esito degli accertamenti disciplinari preliminari o in sede di giudizio, emerga un fatto che può configurare un reato perseguibile d'ufficio il Collegio ne dà tempestiva notizia alla competente Procura della Repubblica.

Art. 11 Accertamenti disciplinari preliminari.

1. Gli accertamenti disciplinari preliminari consistono nel compimento di tutte le indagini consentite dalla legge per accertare la fondatezza o meno dell'ipotesi di illecito disciplinare risultante dall'esposto o comunque ravvisabile nei fatti oggetti dell'esposto.

2. Gli accertamenti disciplinari preliminari devono concludersi nel termine di giorni novanta dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento al professionista.

3. *Il Consigliere o i Consiglieri incaricati degli accertamenti disciplinari preliminari possono compiere audizioni delle persone informate sui fatti. Costoro se iscritte all'Ordine degli Ingegneri di Genova ovvero se suoi dipendenti hanno l'obbligo di rispondere. Se si tratta di iscritti ad altri Ordini degli ingegneri, del rifiuto di rispondere è data comunicazione al competente Consiglio di disciplina territoriale.*

4. *Il rifiuto di rispondere alle domande costituisce illecito disciplinare.*

5. *Il Consigliere o i Consiglieri incaricati degli accertamenti disciplinari preliminari possono, altresì, accedere agli atti amministrativi secondo le disposizioni degli artt. 22 e ss. l.7 agosto 1990 n. 241.*

6. *Il Consigliere o i Consiglieri incaricati degli accertamenti disciplinari preliminari possono chiedere pareri e consulenze agli iscritti all'Ordine che hanno l'obbligo di prestare la propria assistenza, previa la verifica di assenza di cause di incompatibilità. Le attività svolte in assistenza al Collegio di disciplina obbligano l'iscritto alla riservatezza come previsto dall'art. 6 del codice deontologico.*

7. *Il Collegio di istruzione, in caso di obiettivo impedimento a concludere gli accertamenti disciplinari preliminari nel termine previsto dal comma 2, può disporre, con deliberazione collegiale, la proroga dello stesso termine fino al doppio.*

8. *La proroga è decisa dal Collegio in seduta riservata senza la presenza delle parti.*

Art. 12 Conclusione degli accertamenti disciplinari preliminari.

1. Conclusi gli accertamenti disciplinari preliminari, il Presidente del Collegio di istruzione invia al professionista avviso di conclusione degli accertamenti disciplinari.

2. L'avviso di conclusione degli accertamenti disciplinari contiene la descrizione del fatto e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico violate, nonché l'avvertimento che, nei successivi venti giorni, il professionista potrà prendere visione degli atti, ottenerne copia e depositare documenti e memorie. L'accesso agli atti da parte del professionista avviene informalmente senza necessità di espletamento delle procedure di cui agli artt. 22 e ss. l.7 agosto 1990 n. 241, fatta salva l'esazione di eventuali diritti e costi di riproduzione delle copie.

3. La comunicazione contiene, altresì, la convocazione del professionista per l'audizione davanti al Collegio di istruzione. L'audizione deve essere fissata decorsi almeno dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4. Il Collegio di istruzione, al termine degli accertamenti disciplinari preliminari e successivamente all'audizione del professionista, stabilisce, con deliberazione collegiale, "se vi sia motivo a giudizio disciplinare", (art. 44, comma 1, ultima parte r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537).

Art. 13 Deliberazione di archiviazione.

1. Il Collegio di istruzione, nei casi in cui non via sia motivo a giudizio disciplinare, dispone, con deliberazione collegiale, l'archiviazione del procedimento (art. 44, comma 1, ultima parte, rd 23 ottobre 1925 n. 2537).

2. Il Collegio di istruzione delibera l'archiviazione anche nei casi in cui è insufficiente o contraddittoria la prova dell'illecito disciplinare attribuito al professionista.

3. La deliberazione di archiviazione è motivata ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241.

4. La deliberazione di archiviazione è comunicata al professionista e al Procuratore della Repubblica.

Art. 14 Richiesta di giudizio disciplinare.

1. La richiesta di giudizio disciplinare contiene la sommaria descrizione del fatto contestato con l'indicazione degli articoli di legge o del codice deontologico violati.

2. La richiesta non è ulteriormente motivata.

3. La richiesta è inoltrata al Presidente del Consiglio di disciplina affinché designi altro Collegio che assume la veste di Collegio giudicante.

4. La richiesta di giudizio disciplinare deve essere comunicata, in via riservata, al professionista.

Art. 15 Regole per l'audizione del professionista.

1. Il professionista deve essere sentito, con il suo consenso, sia dal Collegio di istruzione, al termine degli accertamenti disciplinari preliminari, sia, nel caso in cui abbia luogo il giudizio disciplinare, dal Collegio giudicante.

2. Il Presidente del Collegio, prima che l'audizione abbia luogo, informa il professionista che: a) ha facoltà di non rispondere ad alcuna ovvero a tutte le domande che gli saranno rivolte; b) può sempre rilasciare dichiarazioni spontanee; c) se risponde o rilascia dichiarazioni spontanee ha l'obbligo di dire la verità.

3. In sede di audizione il Presidente del Collegio formula le domande, successivamente, ove presenti, l'istruttore e il difensore del professionista, possono porre le domande strettamente necessarie.

4. Il Presidente del Collegio regola l'audizione.

5. Dell'audizione deve essere redatto apposito verbale da inserire agli atti del fascicolo.

6. All'audizione il professionista ha facoltà di farsi assistere da un legale o altra persona di sua fiducia in numero non superiore a due.

7. Il nominativo e la qualifica delle persone scelte dal professionista per la sua difesa devono essere comunicate al Presidente del Collegio almeno 3 giorni prima della data dell'audizione.

Art. 16 Giudizio disciplinare.

1. Ricevuta la richiesta di giudizio disciplinare il Presidente del Consiglio di disciplina designa, secondo criterio turnario predeterminato, un Collegio per il giudizio disciplinare diverso da quello di istruzione.

2. Il Presidente del Collegio fissa la seduta dandone comunicazione, mediante PEC, al professionista e al Presidente del Collegio di istruzione almeno 20 giorni liberi prima della seduta.

3. Nei successivi dieci giorni il professionista può depositare documenti e memorie.

3. Alla seduta il professionista può rendere dichiarazioni e deve, salvo rifiuto, essere sottoposto ad audizione.

4. Il Presidente del Collegio di istruzione, salvo che non ritenga di delegare altro membro dello stesso Collegio, assume la veste di requirente nel giudizio davanti al Collegio giudicante.

5. Alla seduta davanti al Collegio giudicante il Consigliere requirente svolge la propria relazione. Può anche depositare la propria relazione in forma scritta almeno cinque giorni prima della seduta. Del deposito deve venire informato il professionista che può ottenerne copia.

6. Successivamente alla relazione viene sentito il professionista con le modalità di cui al precedente art. 15 e infine il Consigliere requirente e il difensore, ove presenti,

rassegnano al Collegio le loro conclusioni. Il Consigliere requirente e il professionista, o i suoi difensori, possono replicare una sola volta.

7. Il professionista può sempre rendere dichiarazioni spontanee conclusive.

8. La mancata partecipazione del professionista alla seduta, senza che abbia documentato un legittimo impedimento, non preclude lo svolgimento del giudizio.

Art. 17 Accertamenti disciplinari integrativi.

1. Nei soli casi in cui appaia indispensabile per raggiungere un ragionevole convincimento in ordine alla sussistenza o meno dell'illecito disciplinare il Collegio giudicante può disporre accertamenti integrativi delegando, a tal fine, un proprio membro che deve eseguirli nel termine di giorni venti.

2. Sulle risultanze degli accertamenti integrativi deve essere garantito il contraddittorio delle parti.

Art. 18 Deliberazioni del Collegio giudicante.

1. Il Collegio giudicante nel segreto della camera di consiglio in assenza dell'istruttore, del professionista e dei suoi difensori, delibera l'applicazione della sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione conclusiva del procedimento disciplinare.

2. Sono utilizzabili per la decisione tutti gli elementi acquisiti durante gli accertamenti disciplinari preliminari nonché gli elementi acquisiti successivamente mediante

accertamenti disciplinari integrativi o in sede di audizione del professionista, nonché tutti gli elementi comunque acquisiti al fascicolo.

3. Il Collegio giudicante delibera motivatamente l'archiviazione conclusiva del procedimento anche quando non sia sussistente o sia contraddittoria la prova dell'illecito disciplinare.

4. La deliberazione conclusiva del Collegio giudicante deve essere motivata ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n.241.

5.La deliberazione è presa a maggioranza. Il componente dissenziente può chiedere che venga fatto constare nella motivazione della deliberazione il proprio dissenso.

6. La deliberazione conclusiva, sottoscritta dal Presidente e dall'estensore, deve essere depositata in segreteria nel termine di giorni trenta dalla seduta.

Art. 19 Comunicazione delle deliberazioni conclusive del Collegio giudicante.

1.Le deliberazioni conclusive del collegio giudicante sono comunicate integralmente al professionista e al Procuratore della Repubblica competente per l'impugnazione ai sensi dell'art. 48 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 .

2.Del deposito della deliberazione conclusiva del Collegio giudicante deve essere data notizia senza altra specificazione all'autore dell'esposto, con l'avvertimento che potrà esercitare il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. l.7 agosto 1990 n. 241.

3 Le comunicazioni successive alla deliberazione conclusiva del Collegio giudicante sono eseguite dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale o su sua disposizione.

Art. 20 Impugnazioni.

1. Il professionista cui sia stata applicata una sanzione disciplinare e il Procuratore della Repubblica possono impugnarlo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 21 Accesso e privacy.

1. Le richieste di accesso agli atti dei procedimenti disciplinari sono regolate dal capo V della l. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Competente a decidere sulle richieste di accesso agli atti è il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

3. I dati, comunque acquisiti, durante il procedimento disciplinare sono trattati in conformità alla vigente disciplina in materia di Privacy.

4. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 22 Norma finale.

1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 Norma transitoria.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari le cui notizie di illecito siano pervenute successivamente alla sua adozione.

Si attesta che il presente testo del Regolamento di procedura del Consiglio di disciplina territoriale presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, redatto con modalità telematiche è conforme al testo redatto in modalità cartacea approvato nella seduta del Consiglio di disciplina territoriale del 23 maggio 2023 e allegato al verbale della seduta parimenti redatto in modalità cartacea.